

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

h

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23 MAR. 1993

ADDI' 23 MAR. 1993

NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 217 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

SADALONI	Pietro	Presidente	GNASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	FERMANIN	Giovanni	"
ANATI	Mabec	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
RONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Arnaldo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	CIOFFARELLI	Vincenzo	"

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... CRISIS

COSENTINO, CIOFFARELLI, MARRONI E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 1526

OGGETTO : Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 del regolamento del Comune di Fontechiari relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio con Conducente mediante autovettura di cui alla L. 21/ 92, adottato dal C.C. nella seduta del 1.7.92 - del.n.168.



OGGETTO: Approvazione ai sensi della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 del regolamento del Comune di Fontechiari, relativo ai servizi pubblici non di linea noleggio da rimessa con conducente mediante autoveettura di cui alla L. 21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 1.07.1998 - Del. n. 168.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

VISTA la legge 15 gennaio 1992, n. 21;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58;

VISTO lo Statuto regionale;

ESAMINATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 168 del 1.07.1998, con la quale il Comune di Fontechiari ha approvato il regolamento comunale per l'esercizio del servizio pubblico non di linea noleggio da rimessa con conducente mediante autoveettura (Al. 1);

VISTO l'art. 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 che prevede che i regolamenti comunali concernenti i servizi pubblici non di linea di cui alla legge 15 gennaio 1992, n.21, adottati dal competente organo comunale, sono soggetti ad approvazione da parte della Regione, che vi provvede mediante deliberazione della Giunta regionale;

CONSIDERATO che ai sensi del 5° comma dell'art. 1 della medesima L.R. 58/93 l'approvazione è subordinata alla condizione che ciascun regolamento sia redatto con l'osservanza dei principi e dei criteri contenuti nella più volte citata L.R. 58/93;

DATO ATTO che il regolamento adottato dal C.C. con la deliberazione n. 168 del 01.07.1998 è conforme ai principi citati, ad eccezione delle parti di seguito indicate:

Articoli:

- 5 punto 9, deve essere cassato, in quanto la Regione non cura la tenuta " di apposito schedario" delle licenze rilasciate dai Comuni;
- 7 punto 9, deve essere cassato, in quanto non esiste nessuna norma che richiede il possesso della capacità tecnica e finanziaria per l'esercizio del servizio di N.C.C., né tantomeno che l'attività debba essere necessariamente esercitata con dipendenti;
- 16, punto 2, " *negare il trasporto ad un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche dell'autoveicolo* " deve essere cassato poiché il titolare di un'autorizzazione di N.C.C. può sempre rifiutarsi di svolgere il servizio, in quanto la prestazione è facoltativa;

CONSIDERATA la richiesta di approvazione del Comune di Fontechiari;
all'unanimità

DELIBERA



1. di approvare, ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 26 ottobre 1993, n. 58 il regolamento del Comune di Fontechiari, relativo ai servizi pubblici non di linea di Noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura L.21/92, adottato dal C.C. nella seduta del 1°.07.1998 - Del. n. 168, composto da numero 26 articoli, nel testo allegato alla presente deliberazione ad eccezione degli articoli : 5, punto 9; 7, punto 9 e 16, punto 2, che devono intendersi cassati, così come indicato nelle premesse;
2. di eliminare gli articoli 5, punto 9; 7, punto 9 e 16, punto 2, del Regolamento così come riportato nelle premesse.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della legge 5 maggio 1997, n. 127.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

20 APR. 1999



IL PRESIDENTE: fto PIETRO BADALONI
II. SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

PUBBLICAZIONE QUOTIDIANA
 il 1-7-98
 Reg. pub. n. 168

il 1-7-98
 prot. n. 1896

il _____

Numero
14



COMUNE DI FONTECHIARI
 PROVINCIA DI FROSINONE

C O P I A E DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA, NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA.

L'anno millenovecento novanotto addì ventisette del mese di giugno alle ore 19.15 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
FERRANTE	Manlio	si	
BENACQUISTA	Mario	si	
NOTARANTONIO	Romolo		si
FUSCO	Emilio	si	
DI COCCO	Domenico	si	
IARFRATE	Giovanni	si	
SIMEONE	Dario	si	
DI RUSCIO	Federica		si
POLISINELLI	Fausto	si	
PASQUALUCCI	Giovanni		si
ROCCHI	Emilio	si	
CASCHERA	Vittorio		si
SIMEONE	Massimo	si	
TOTALI		9	4

REGIONE LAZIO
 sezione di FROSINONE
 - 1 LUG. 1998
 N. 2112

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. Vinicio Marchione il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. FERRANTE Manlio Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta

la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Cod. 01275000



COMUNE DI FONTECHIARI

03030

PROVINCIA DI FROSINONE

Cod. Fisc. e Part. IVA 0027784 060 9

c.c.p. 13098033

Tel. 0776/889015

GRAFICA CHERNIA
STAMPATO IN ITALIA



OGGETTO: deliberazione del Consiglio Comunale
n. 14 del 27/06/98 dall'oggetto:

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA,
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE
AUTOVETTURA"

A) PARERE ARTICOLO 53 DELLA LEGGE 142/90:

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto indicata il
sottoscritto Responsabile del servizio interessato:

esprime parere favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO: Paolo Di Cocco

Paolo Di Cocco



Per copia consegnata a uso amministrativo
Fontechiari, li 22 SET 2000

Il Segretario Comunale
IL FUNZIONARIO DELEGATO
(geom. Paolo Di Cocco)



Per copia conforme ad uso amministrativo

antechiaro, 22 SET 1999
Il Sindaco Comunale

FUNZIONARIO DELEGATO
Incarico 19/09/99 (Di Cocco)



COMUNE DI FONTECHIARI

03030

PROVINCIA DI FROSINONE

Cod. Fisc. e Part. IVA 0027784 060 9

c.c.p. 13098033

Tel. 0776/889015

GRAFICA L'ESPOSIZIONE
ATTUALITÀ PUBBLICITÀ

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA: NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOVETTURA.

ART.1

DEFINIZIONE DI SERVIZIO

Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linee ferroviarie od automobilistiche, che vengono effettuate a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

In tale autoservizio rientra il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovettura che si rivolge a quegli utenti che avanzano specifica richiesta per una determinata prestazione, per un determinato tempo o viaggio, presso la sede del vettore, stante il fatto che per questi mezzi lo stazionamento avviene all'interno delle rimesse.

ART.2

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto con l'impiego di autovetture munite di carte di circolazione ed immatricolate secondo le prescrizioni di cui all'art.93 del D.Lvo 30/4/92 n.285 ed in conformità all'uso di cui all'art 82 stesso D.Lvo sul quale si esercita la competenza di di questo comune, è disciplinato:

- dall'art.85 del D.Lvo 30.04.92, n.285
 - dalle norme recate dal medesimo D.Lvo. n.285/92 dal relativo regolamento di esecuzione D.P.R 16.12.92, N.495 E del D.Lvo 10.09.93. n.360;
 - dagli artt.86 e 121 del T.U.L.P.S. 18.06.31 n.773, nonché dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione R.D. 6.5.1940.n.635;
 - dal Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977,n.616
 - dalla legge 15.1.1992,n.21;
 - dalla Legge Regionale 26.10.1993,n.58;
 - dalle disposizioni del presente Regolamento ;
 - da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.
- entro i limiti del regolamento stesso ogni autovettura destinata al servizio di cui sopra è sottoposta alla vigilanza dell'Autorità comunale.





Per copie conferire ad uno amministrativo

Montechiarzi, li 22 SET. 1998

Il Segretario Comunale

[Handwritten signature]

Art. 3

COMMISSIONE COMUNALE PER I SERVIZI PUBBLICI DI NOLEGGIO
FUNZIONI CONSULATIVE.

In conformità ai principi recati dall'art.4, Legge 15.1.92 n.21, è istituita una Commissione Consultiva che opererà in riferimento all'esercizio del servizio ed all'applicazione dei regolamenti, composta dal Sindaco del Comune o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del Comune stesso, da un Funzionario della Regione Lazio - Assessorato ai Trasporti, e da un rappresentante delle Organizzazioni di Categoria del settore dell'Autonoleggio maggiormente rappresentativa a livello nazionale ed un rappresentante dell'Associazione degli utenti ai sensi dell'art. 15 L.R.58/93.

Il parere della Commissione è obbligatorio ma non vincolante in tutti i casi previsti dal presente regolamento. Per la convocazione, validità della seduta e la maggioranza richiesta per la validità delle decisioni adottate, trovano applicazione le corrispondenti norme relative al Consiglio Comunale.

Di ogni seduta dovrà essere redatto apposito verbale.

La commissione è nominata con deliberazione della Giunta Municipale e verrà rinnovata entro 6 (sei) mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale e rimarrà in carica fino alla nomina della nuova Commissione.

Art.4

COMPETENZA COMUNALI (art.14 l.r.n.58/93).
DETERMINAZIONE NUMERO AUTORIZZAZIONI

Le autorizzazioni sono stabilite in numero di 5(cinque).

Una delle autorizzazioni dovrà essere concessa per veicolo che presenti specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap ed il mezzo di trasporto dovrà portare in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 381, D.P.R. 10/12/1992,n.495.

Art.5

AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1) Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo autovettura, occorre la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo, oltreché il possesso della licenza di polizia amministrativa di cui all'art.86 o 121 del Testo Unico 18.06.31,n.773 e di apposita autorizzazione comunale di cui all'art.8,della legge 15.1.1992,n.21.

2) L'autorizzazione comunale di esercizio è riferita ad ogni singolo autoveicolo.



- 3) E' ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni di noleggio con conducente.
- 4) Le autorizzazioni sono rilasciate per concorso pubblico per titoli ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti
- 5) Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione indetto dalla Giunta Municipale deve contenere i seguenti elementi essenziali:
- numero e tipo delle autorizzazioni da rilasciare;
 - elencazione titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
- 6) L'Ufficio Comunale competente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Giunta Municipale, provvede al rilascio dell'autorizzazione.
- 7) La graduatoria di merito redatta dalla Giunta Municipale ha validità di un anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
- 8) Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli sono a disposizione dell'utenza. Essere stato dipendente, per un periodo di almeno sei (6) mesi di un'impresa di noleggio con conducente, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- 9) Il Comune trasmette alla Regione, Assessorato ai trasporti, copia delle autorizzazioni comunali di esercizio rilasciate onde consentire alla stessa Regione, l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.
- 10) Il Comune trasmette alla C.C.I.A.A., tenutaria del ruolo, i provvedimenti relativi alle autorizzazioni e quelli relativi ai conducenti.

ART. 6
FIGURE GIURIDICHE

- 1) I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività possono:
- essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese Artigiane previsto dall'art. 3 della legge 8/8/85 n. 443;
 - associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in





- cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - associarsi in consorzi di imprese artigiane ed in tutte le forme previste dalla legge;
 - essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera "b" del comma 2, art.1 della legge 15/1/92 n.21;
- 2) Nei casi di cui al comma 1 è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi previsti e rientrare in possesso della stessa precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
 - 3) In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1, l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

ART.7
DOMANDE PER L'AUTORIZZAZIONE

Chi intende ottenere l'autorizzazione comunale per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autovetture deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco.

In tale domanda, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso pubblico, di cui all'art.4 punto 3, il richiedente deve specificare, oltre alla propria qualifica, alle complete generalità ed il numero di codice fiscale, il tipo e le caratteristiche dell'autovettura che lo stesso intende adibire al servizio con l'indicazione della data di fabbricazione del veicolo e l'ubicazione della sede dell'ufficio e dell'immobile destinato alla rimessa ed al ricovero dell'autovettura.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda, l'aspirante dovrà dichiarare, luogo e data di nascita e sotto la propria responsabilità ai sensi degli artt.483, 495 e 496 del Codice penale e dell'art.26 della legge 4/1/1968 n.15, il possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana, o cittadino di uno stato membro CEE;
2. il possesso della prescritta patente di guida nonché del relativo certificato di abilitazione professionale (CAF) qualora l'aspirante conduce direttamente il mezzo. Nel caso in cui l'aspirante non conduce il mezzo, indicare il numero dei dipendenti in possesso di C.A.P. e di ottemperare a tutte le norme di legge in materia di previdenza ed assicurazione per il personale dipendente;
3. iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'attività di trasporto di persone e per le imprese, certificato di iscrizione al





relativo Albo ai sensi della legge 8/8/1985 n.443, per le imprese già esercenti l'attività;

non aver riportato per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi;

5. non essere sottoposto all' ammonizione o a misura di sicurezza personale e non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
6. non essere in corso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi antimafia;
7. non essere in corso negli ultimi tre anni in procedure fallimentari;
8. non aver trasferito alcuna autorizzazione di esercizio di noleggio con conducente ai sensi dell' art.9, comma 3, della legge 15/1/1992 n.21 negli ultimi cinque anni dalla data del bando di concorso;
9. il possesso della capacità tecnica e finanziaria per l'esercizio di autonoleggio da rimessa con conducente e numero di dipendenti che dovrà essere debitamente documentato attraverso la presentazione della copia autenticata del mod.101 o di D.M.10 INPS indicando tra l'altro quelli in possesso del certificato di abilitazione professionale;
10. essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale si è richiesta l'autorizzazione;
11. la disponibilità di una rimessa nel Comune presso la quale i veicoli sono a disposizione dell'utenza.

Per le imprese in forma societaria i requisiti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), dovranno essere riferiti ai rappresentanti legali delle imprese stesse.

E' requisito indispensabile per il rilascio di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito presso la C.C.I.A.A., come previsto dall'art.16 della L.R.n.58/93.

L'iscrizione nel ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di sostituto della autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato o in qualità di sostituto della autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato o in qualità di dipendente di imprese autorizzate al medesimo servizio.





Per copie consegnate ad uso amministrativa
Conto n. 11 6.2.2011

Il Segretario Comunale
[Signature]



stano impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione:

essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt.178 e seguenti del c.p.;

- l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27/12/1956, n.1423; 31/5/1965, n.575; 13/9/1972, n.646; 12/10/1982, n.726;
- l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio anche se da parte di altri comuni;
- l'essere incorsi in una o più condanna con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da Uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti in oggetto della certificazione medesima. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge, salvi i necessari accertamenti d'Ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

ART.8

INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) L'assegnatario dell'autorizzazione comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 3(tre) mesi, dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa.
- 2) Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento dell'Ufficio Comunale competente fino ad un massimo di altri 3(tre) mesi, ove il titolare dell'autorizzazione dimostri di non poter iniziare il servizio per causa non imputabile alla sua responsabilità.
- 3) Il servizio deve essere gestito dal titolare dell'autorizzazione comunale ovvero dai suoi dipendenti, per conto o nome del titolare stesso:

ART.9

TRASFERIBILITA' DELLE AUTORIZZAZIONI





Per copia conforme ad uso amministrativo
Fontanarsi, li 27 SET 1900

Il Segretario Comunale
GI. FORTINARO DELEGATO
(Sindaco Paolo Di Cocco)

Ph



Le autorizzazioni comunali di esercizio sono trasferite, su richiesta del titolare a persona dallo stesso designata, purchè iscritta nel ruolo di cui all'art.16 della L.R. 58/93 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- sia titolare di autorizzazioni da cinque anni;
- abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
- sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio e per ritiro definitivo della patente di guida.

2) In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione dell'Ufficio Comunale competente, ad altri designati dagli eredi ed appartenenti al nucleo familiare del titolare, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art.16 della L.R. 58/93 ed in possesso dei requisiti prescritti.

3) Al titolare, che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART.10 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

1) Le autovetture adibite al servizio di noleggio da rimessa con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

2) I veicoli da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autovetture, debbono essere di cilindrata non inferiore a 1000cc benzina o diesel, muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre gli scarichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministero dei Trasporti.

ART.11 VERIFICA AUTOVEICOLI

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC, l'Ufficio Comunale competente stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare al servizio di noleggio con conducente disponendo, direttamente o per il tramite della Polizia Municipale, prima dell'ammissione in servizio, an-





Per copia conforme ad uso amministrativo.

Forlì, 12/11/2014

Il Funzionario Delegato
(Genn. Fabio Di Cecco)

normalmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare dell'autorizzazione entro il termine stabilito dal competente Ufficio Comunale è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza si applicano le norme di cui all'art. 2, o del presente regolamento.

ART. 12 TARIFFE

Le tariffe da applicarsi per il servizio di noleggio da rimessa con conducente vengono direttamente concordate tra l'utenza ed il vettore (il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali), la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Per il suddetto corrispettivo dovranno comunque essere rispettati i criteri, per la determinazione di una tariffa minima e massima, dettati dalle competenti autorità e fatte proprie dalla Giunta Comunale, secondo quanto stabilito dal D.M. 20.04.93.

ART. 13 SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI, MODIFICA, RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO DELLA RIMESSA

1) La sostituzione anche temporanea dell'autovettura destinate al servizio di noleggio, nonché la modifica o la ristrutturazione della rimessa ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio comunale sono soggetti a specifica autorizzazione del Comune, previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti.

2) Nel caso di cui si dia luogo alla sostituzione, in via definitiva, all'autovettura adibita al servizio di noleggio sull'autorizzazione comunale di esercizio dovrà essere apposta specifica annotazione relativa alla sostituzione medesima.

3) La sostituzione dell'autovettura in servizio potrà avvenire con altra autovettura dotata delle stesse caratteristiche di quella sostituita, purché in migliore stato di uso da verificarsi da parte della Commissione di cui al primo comma del presente articolo.

ART. 14 RESPONSABILITÀ NELL'ESERCIZIO

1) Ogni e qualsivoglia responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente



che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio dell'autorizzazione comunale resta a completo ed intero carico del titolare dell'autorizzazione stessa, rimanendo esclusa, sempre ed ogni caso, la responsabilità del Comune.

2) Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli la responsabilità personali di carattere civile e penale agli stessi imputabili a norma di legge in relazione alla qualifica rivestita.

ART.15

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE E DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti articoli 12 e 13 e le responsabilità di cui all'art. 14 del presente regolamento, al titolare dell'autorizzazione comunale di esercizio fanno carico i seguenti, ulteriori obblighi:

- curare la regolarità del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale ogni eventuale sospensione di attività ed il relativo periodo;
- comunicare per iscritto all'Amministrazione Comunale e Regionale, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento dell'ubicazione della rimessa dell'autovettura, ciò ai fini della verifica della idoneità della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sull'autorizzazione di esercizio;
- sottoporre gli autoveicoli e le rimesse a qualsiasi visita, ispezione o controllo che l'Amministrazione Comunale riterrà di disporre;
- Iniziare il servizio entro e non oltre tre mesi dalla data del rilascio dell'autorizzazione di esercizio;
- stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse, presso cui devono essere effettuate le prenotazioni di trasporto;
- il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione con qualunque destinazione oltre il limite comunale, fatto salvo quanto disposto dall'art.4, comma 5, della legge n.21/92.

2) A carico del titolare dell'autorizzazione di esercizio sono posti, inoltre i seguenti specifici divieti:





Per copia conforme ad uso amministrativo
Fontechiari, il 22 SET 1999

Il Segretario Comunale

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Giovanni De Leo Di Cocco



di esercitare l'attività di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare dell'autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

- di stazionare con gli autoveicoli, per procurarsi servizi di noleggio, sulle aree pubbliche ovvero nell'ambito dei comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio.
- Di adibire l'autoveicolo di noleggio senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi del D.L.vo n.285/92 all'esercizio dei servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
- per le ditte individuali, di esercitare altra attività incompatibile con il regolare svolgimento del servizio di noleggio.

ART.16

OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DELLE AUTOVETTURE IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA

1) I conducenti delle autovetture in servizio di noleggio nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi inerenti le tariffe stesse, di cui all'art.12;
- curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
- compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- visitare diligentemente al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e depositare entro le successive 24 ore presso l'Ufficio di Polizia Municipale eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
- tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta





1) Copia del presente regolamento;

- Tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia D.L.vo n.285/92, DPR N.495/92.

2) Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio è fatto divieto di :

- far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato anche durante i periodi di sosta;
- negare il trasporto ad un numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo e dalla carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
- portare animali propri nell'autoveicolo;
- deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;
- chiedere per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri dell'autoveicolo;
- fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART.17

SOSPENSIONE DELLA CORSA

Qualora, per avaria dell'autoveicolo o per altre fattispecie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa senza possibilità di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto di abbandonarlo e, in tal caso, sono tenuti al pagamento di una quota proporzionale del prezzo convenuto per il noleggio.

ART.18

DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

Quando i passeggeri nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare dell'autorizzazione ovvero il conducente dell'autovettura hanno la facoltà a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

ART.19

REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE COMUNALE DI ESERCIZIO

1) La revoca dell'autorizzazione comunale di esercizio,viene





Per copia conforme ad uso amministrativo
Fontechieri, li 10/11/2014
Il Segretario Comunale
F. FANTAUZZO DELEGATO
(geom. Fabio Di Cocco)



è disposta nei seguenti casi :

- quando l'attività di noleggio da rimessa con autovettura viene esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione ovvero il personale da esso dipendente o coordinate ovvero ad esso coadiuvate;
- quando il titolare dell'autorizzazione si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito di comuni diversi da quello che ha rilasciato l'autorizzazione di esercizio;
- quando - l'autoveicolo di noleggio sia stato adibito senza la prescritta autorizzazione - ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;
- quando - nel caso di ditte individuali - il titolare dell'autorizzazione abbia intrapreso altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;
- quando in capo al titolare dell'autorizzazione - nel caso di ditte individuali - od in capo al legale rappresentante della società ente od azienda titolari dell'autorizzazione stessa negli altri casi abbiano riportato per una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e/o fiscale;
- quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
- quando il titolare dell'autorizzazione risulti recidivo in violazione al presente regolamento;
- quando il titolare dell'autorizzazione in caso di ditte individuali ovvero il legale rappresentante della società, dell'ente o dell'azienda, titolari dell'autorizzazione stessa siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa.
- quando il titolare dell'autorizzazione, sia incorso nella violazione agli obblighi previsti dai precedenti articoli 8, 12 e 15;

2) La revoca è pronunciata con deliberazione della Giunta Municipale ed è disposta con atto dell'Ufficio Comunale competente.

3) Con esclusione del caso di violazione all'obbligo di cui





per copia conforme ad uso amministrativo
Pontechiari, li 26/01/1997

Il Segretario Comunale

Il Funzionario DELEGATO
Giacca Di Cocco

[Handwritten signature]



Lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;

- per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art.8 del presente regolamento;
 - per morte del titolare dell'autorizzazione, allorchè tale evento sia tale da incidere sulla regolarità del servizio salvo quanto disposto dall'art.9, secondo comma del presente regolamento.
- 2) La decadenza è pronunciata, entro trenta giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con deliberazione della Giunta Municipale ed è disposta con provvedimento dell'Ufficio Comunale competente.
- 3) Della pronuncia di decadenza dovrà essere tempestivamente informato, a cura del Comune, oltre che la Regione, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e del Trasporto per concessione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 22

ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO

Spetta soltanto al Comune di vigilare affinché l'esercizio da rimessa di autovettura con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 23

TASSA COMUNALE PER IL RILASCIO OD IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE DI ESERCIZIO

1. Per il rilascio od il rinnovo dell'autorizzazione comunale di esercizio è dovuta dal titolare dell'autorizzazione stessa, la relativa tassa annuale comunale, nella misura stabilita, con deliberazione del Consiglio comunale (numero d'ordine della tabella delle tariffe sulle concessioni comunali 20)
2. La misura di detta tassa è soggetta a revisione annuale.
3. La corresponsione di tale tassa è effettuata mediante versamento su c/c postale n.13098033 intestato al Comune di Fontechiari - Servizio di Tesoreria -. Il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre di ciascun anno.
4. L'autorizzazione si intende rinnovata dopo l'apposizione da parte dell'ufficio di polizia amministrativa del timbro di validazione annuale, a fronte dell'esibizione del taloncino di conto corrente postale comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione comunale.





Per copia conforme ad uso amministrativo

Il 22 05 2000

Il Segretario Comunale
[Signature]
(C. C. 1/1/1/1/1)



ART.24

SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

- 1) La deliberazione del Consiglio comunale relativa alla adozione del presente regolamento, nonché quelle concernenti le sue eventuali modifiche debbono essere sottoposte all'approvazione della Regione Lazio come previsto dal terzo comma, art.1, della L.R. 26/10/1993, n.58.
- 2) Il presente regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Regione.

ART. 25

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio, alle disposizioni specificatamente richiamate al precedente art. 1 e norme attinenti ed agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente avere applicazioni in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.

E' fatto obbligo a coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento siano già in possesso di autorizzazione comunale all'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con autovetture, rilasciate in virtù della precedente normativa, di adeguarsi alle prescrizioni attuali di legge e regolamentarie.

ART.26

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.



